Il T.a.r. per il Piemonte, invocando una pronuncia additiva della Corte, dubita della legittimità costituzionale della disciplina del Testo unico delle spese di giustizia nella parte in cui prevede l'obbligo del cittadino extra UE che presenti istanza per l'accesso al gratuito patrocinio, di produrre, anche in presenza di specifiche difficoltà, l'attestazione consolare del Paese di provenienza circa l'assetto dei requisiti richiesti.
La norma è ritenuta in contrasto con la Carta fondamentale e irragionevole sotto diversi profili allorché non consente, per l'ipotesi di impossibilità di ottenere la certificazione consolare, di considerare tale impossibilità quale causa di esclusione dell'obbligo e comunque presupposto per avvalersi degli strumenti alternativi di decertificazione.

T.a.r. per il Piemonte, sez. I, ordinanza 14 giugno 2020, n. 380 – Pres. Salamone, Est. Cerroni

Patrocinio a spese dello Stato – Possesso dei requisiti – Oneri documentali a carico di cittadini extra UE – Questione non manifestamente infondata di costituzionalità

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 79, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 in relazione agli artt. 3, 24, 113 e 117, comma 1 della Costituzione (1).

(1) I. – Con l'ordinanza in rassegna – successiva all'ordinanza del medesimo Tribunale 14 giugno 2020, n. 379 emessa nell'ambito di analoga controversia – il T.a.r. per il Piemonte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 2 d. P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ("*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*") rispetto agli artt. 3, 24, 113 e 117, comma 1, della Carta fondamentale, nella parte in cui subordina l'apprestamento di mezzi per l'accesso alla tutela giurisdizionale da parte dei non abbienti ad incombenti documentali che, pur se pertinenti alla prova delle condizioni reddituali, esulano dalla loro sfera di dominio.

La vicenda contenziosa da cui è scaturito il giudizio incidentale riguarda un contenzioso promosso da un cittadino indiano che aveva impugnato il diniego di conversione del proprio permesso di soggiorno per lavoro stagionale, giudizio in relazione al quale aveva chiesto di accedere al patrocinio a spese dello Stato.

La relativa istanza - corredata da apposita dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti i legge ai sensi dell'art. 79 d.P.R. n. 115 del 2002 (con allegata la copia del messaggio di posta elettronica certificata indirizzata all'Ambasciata indiana in Italia nella quale si richiede l'attestazione consolare circa la veridicità di quanto dichiarato dal ricorrente in ordine all'insussistenza di redditi esteri) - è stata respinta dall'apposita commissione poiché priva della "*certificazione dell'Autorità Consolare del Paese d'origine*

attestante i redditi (da lavoro dipendente e/o autonomo, finanziari e/o immobiliari) prodotti all'estero": documentazione, questa, per espressa previsione di legge non sostituibile con autocertificazione per i cittadini non appartenenti all'Unione europea.

L'esclusione dal patrocinio discenderebbe, infatti, dalla piana applicazione della citata disposizione in quanto il cittadino indiano richiedente l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha mancato di assolvere correttamente all'integrazione documentale richiesta visto che, pur avendo diligentemente richiesto la prevista attestazione consolare, non ha ricevuto risposta alcuna dall'Autorità consolare indiana.

L'esclusione, in buona sostanza, viene a dipendere dall'inerzia di un soggetto pubblico terzo, non sopperibile allo stato con gli istituti di semplificazione amministrativa e de-certificazione documentale previsti, invece, per i cittadini italiani e dell'Unione europea, con irragionevole *vulnus* del principio di eguaglianza formale nell'accesso alla tutela giurisdizionale.

La decisione della commissione ha costituito oggetto di reclamo dinanzi al Collegio nell'ambito del quale è stata sollevata la questione di costituzionalità.

II. – Il ragionamento seguito dal rimettente si articola attraverso le seguenti argomentazioni:

a) in via preliminare è da escludersi l'estensione in via analogica dell'art. 94, comma 2 d.P.R. n. 115 del 2002, riguardante il giudizio penale, ai sensi del quale "*in caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione*" tenuto conto che:

   a1) ostano all'*analogia legis* di questa disposizione insuperabili argomenti di indole logico-interpretativa, sistematica e teleologica: I) difetterebbero i presupposti per l'operatività del procedimento analogico in considerazione che l'art. 94, comma 2 cit. si colloca nel Capo III del Titolo II, recante "*Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale*" di tal ché esso è circoscritto al processo penale, ciò che è espressione di una differenziazione dei regimi di accesso – e il correlato dosaggio dell'utilizzabilità degli istituti di de-certificazione – in ragione della diversità di interessi in gioco tra processo penale e altri giudizi;

   a2) tale lettura è stata già avallata dal giudice delle leggi che, con la sentenza 19 novembre 2015, n. 237 (in *Foro it*., 2016, I, 13), ha fornito importanti elementi sistematici relativi all'intera materia del patrocinio a spese dello Stato nel senso che: I) essa "*risulta assoggettata* […] *ad un regime differenziato a seconda del tipo di controversie cui il beneficio sia applicabile, con una sorta di* summa divisio *tra processo penale e altri tipi di giudizio*"; II) "*le peculiarità che caratterizzano il processo penale rispetto ai procedimenti civili o*

amministrativi […] *non possono non corrispondere ai connotati che caratterizzano l'azione penale rispetto alle domande proposte davanti ai giudici dei diritti o degli interessi*"; III) "*può ritenersi del tutto coerente che il legislatore, proprio in considerazione delle particolari esigenze di difesa di chi «subisce» l'azione penale, abbia reputato necessario approntare un sistema di garanzie che ne assicurasse al meglio la effettività, anche sotto il profilo dei limiti di reddito per poter fruire del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti*";

b) sussisterebbe un'(asserita) incompatibilità della disciplina con l'art. 24 Cost. in considerazione che:

   b1) nella disciplina del patrocinio a spese dello Stato si contemperano le esigenze di garanzia del diritto alla difesa e di tutela dell'interesse patrimoniale pubblico e il punto di equilibrio tra tali due istanze si situa nel rigoroso rispetto delle condizioni per l'ammissione al beneficio, concepite al fine di evitare che dello stesso possano usufruire soggetti che non hanno o che non provano di avere uno stato di indigenza patrimoniale;

   b2) sennonché, sussistono fattispecie nelle quali il legislatore ha inteso prescindere o attenuare il rigore probatorio delle condizioni reddituali: I) *in primis*, il già menzionato art. 94, comma 2 (il quale introduce l'autocertificabilità dei requisiti nel caso dei giudizi penali, come visto inapplicabile analogicamente per diversità di *ratio legis*); in secondo luogo, l'art. 142 d.P.R. n. 115 del 2002 allorché dispone inequivocamente che nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato siano a carico dell'erario;

   b3) in una vicenda quale quella oggetto del giudizio *a quo* l'effettività dell'accesso alla tutela giurisdizionale sarebbe svuotata della propria portata sostanziale in conseguenza dell'inerzia degli uffici consolari dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, inerzia, non preventivabile né altrimenti ovviabile a cura del richiedente;

   b4) gli effetti di tale inerzia si riverbererebbero a danno degli stranieri non abbienti ai quali, di fatto, sarebbe inibita la tutela giurisdizionale nei giudizi diversi dal processo penale, ciò che non sarebbe in linea, tra l'altro, con il principio di eguaglianza sostanziale che non tollera discriminazioni – dirette o indirette, *de jure* o *de facto* – fondate sullo *status civitatis*;

c) sussisterebbe anche un'(asserita) incompatibilità della disciplina con l'art. 3 Cost. sul rilievo che:

   c1) ci si troverebbe al cospetto di una "*tensione*" con il principio di uguaglianza formale nelle – distinte – concomitanti situazioni di persone straniere

appartenenti a diversi Stati che richiedano, con successo, l'ammissione al patrocinio gratuito pur se in pari condizione di indigenza, a seconda della reattività dei propri apparati burocratico-consolari, con inammissibile differenziazione sostanziale di trattamento (ammissione/esclusione) a seconda della propria nazionalità;

c2) la norma sarebbe irragionevole allorché trascura, in tesi, di considerare che i Paesi di provenienza degli stranieri che richiedono l'ammissione al gratuito patrocinio potrebbero non essere obbligati a fornire una risposta alle istanze degli stessi specie in materia di attestazione di veridicità delle dichiarazioni per cui si controverte, minando alla base l'effettività dell'istituto nazionale;

c3) a tal riguardo, potrebbe utilmente soccorrere la *ratio decidendi* della declaratoria di illegittimità parziale dell'antecedente storico-sistematico della disposizione in parola, ossia l'art. 5, comma 3, l. n. 217 del 1990 in tema di gratuito patrocinio (Corte cost., 1 giugno 1995, n. 219, in *Arch. nuova proc. pen*., 1995, 561), la quale ritenne che: I) "*l'autorità consolare, se vuole rendere una attestazione utile in favore dell'interessato, non può più limitarsi a raffrontare l'autocertificazione con i dati conoscitivi di cui eventualmente disponga, ma (nello spirito di leale collaborazione tra autorità appartenenti a Stati diversi) ha (non certo l'obbligo, ma) l'onere (implicito nella riferibilità ad essa di un atto di asseveramento di una dichiarazione di scienza) di verificare nel merito il contenuto dell'autocertificazione indicando gli accertamenti eseguiti*"; II) "*dovendo l'autocertificazione essere in sé non mendace (piuttosto che meramente conforme a quanto eventualmente a conoscenza dell'autorità consolare) - il giudice diviene libero di valutare l'idoneità degli accertamenti eseguiti e la congruità delle risultanze degli stessi rispetto a quanto emergente dall'autocertificazione al fine di riconoscere o disconoscere il diritto dell'interessato al patrocinio a spese dello Stato*";

c4) la nuova disposizione di cui all'art. 79, comma 2 sarebbe intrisa da un irragionevole ed eccessivo "*rigore formale*" poiché precluderebbe l'accesso sostanziale agli istituti di sussidio in ragione della maggiore o minore efficienza delle autorità consolari;

c5) la mancata previsione di un meccanismo alternativo che consenta al richiedente di prescindere dalla mancata collaborazione delle proprie Autorità consolari sarebbe in contrasto, altresì, con un naturale e immanente principio di auto-responsabilità, poiché addosserebbe allo stesso richiedente le conseguenze sfavorevoli di siffatta inerzia, pur avendo questi posto in essere tutte le attività giuridiche esigibili secondo l'ordinaria diligenza (richiesta tempestiva e a mezzo pec o lettera raccomandata A/R alle autorità preposte);

d) la norma osterebbe alla corretta applicazione della Carta dei diritti fondamentali UE (e, per l'effetto, denoterebbe un contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost.), sul rilievo che:
   d1) nel subordinare incondizionatamente alla produzione della attestazione consolare la fruizione del beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la disposizione introdurrebbe un onere cui il soggetto privo di mezzi non potrebbe adempiere altrimenti, violando il diritto ad un accesso effettivo alla giustizia per coloro che non dispongono di mezzi sufficienti (art. 47, paragrafo 3 della Carta);
   d2) la disposizione non sarebbe in linea con la regola, oggetto della disciplina generale in tema di documentazione amministrativa, secondo cui (art. 3, comma 3, d.P.R. n. 445 del 2000) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali: le stesse convenzioni internazionali, presenti e future, che in tal senso incontrerebbero nella loro attuazione un ostacolo nella disciplina di cui trattasi, in una materia di particolare sensibilità quale, peraltro, è quella dell'ammissione dei non abbienti al patrocinio a spese dello Stato;
e) conclusivamente, l'ordinanza in rassegna invoca una pronuncia additiva della Corte costituzionale volta a valorizzare il prudente apprezzamento del giudice chiamato a verificare la sussistenza dei requisiti per l'accesso al beneficio, e, quindi:
   e1) ritenere ammissibile la facoltà di comprovare, nei casi di impossibilità di produzione dell'attestazione consolare, di aver compiuto tutto quanto esigibile secondo l'ordinaria diligenza per ottenerla;
   e2) ritenere ammissibile la facoltà di dimostrare il requisito, in presenza di siffatte difficoltà, attraverso forme sostitutive di certificazione, in analogia agli istituti previsti dall'ordinamento nazionale.

III. – Per completezza si consideri quanto segue:
f) sugli obblighi documentali dei richiedenti il patrocinio a spese dello Stato:
   f1) Cass. pen., sez. IV, 14 febbraio 2019, n. 17667, secondo cui "*L'intero procedimento di ammissione al beneficio è connotato dall'assenza della previsione di termini preclusivi, con conseguente ammissibilità delle produzioni documentali dell'interessato non soltanto in un momento successivo a quello di presentazione dell'istanza, ma anche nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di rigetto* […]. *Sulla base di tali considerazioni deve escludersi che il procedimento*

oppositivo sia regolato dalle preclusioni e dalle decadenze propri del giudizio civile di cognizione in punto di produzione documentale, in ossequio alla disciplina proprio del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello stato che, anche in ipotesi di documentazione mancante o insufficiente, consente l'acquisizione anche in un momento successivo (con riferimento alla certificazione consolare vedi D.P.R. n. 115 del 2002, art. 94, comma 3) ed esclude che possa essere revocata la eventuale ammissione già disposta in caso di allegazione assolutamente tardiva";

f2) Cass. pen., sez. IV, 19 aprile 2018, n. 21894, secondo cui "*In tema di patrocinio a spese dello stato, è illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione fondato sulla mera affermazione che l'autocertificazione di redditi non dichiarati al fisco rende di per sé inammissibile l'istanza, dovendo il giudice indicare sulla scorta di quali elementi si possa operare un giudizio presuntivo di superamento della soglia per redditi non dichiarati*";

f3) Cass. pen., sez. IV, 13 luglio 2017, n. 48972, secondo cui "*In tema di patrocinio a spese dello stato, l'art. 79 d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, nell'indicare quale dev'essere il contenuto della relativa istanza di ammissione, non prevede che in essa debba essere specificamente attestata l'assenza di precedenti condanne per taluno del reati menzionati nell'art. 76, 4° comma bis, cit. d.p.r., dovendosi per converso ritenere che gravi su chi sia stato invece condannato per taluno di tali reati l'onere di rappresentare non solo resistenza della condanna ma gli elementi idonei a superare la conseguente presunzione di superamento dei limiti di reddito*";

f4) Corte cost., 19 novembre 2015, n. 237, cit., la quale, con riferimento a questione similare a quella oggetto dell'ordinanza in rassegna, ha dichiarato non fondata "*la questione di legittimità costituzionale degli artt. 76, 2º comma, e 92 d.leg. 30 maggio 2002, n. 113 - riprodotti nel d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 - impugnati, in riferimento agli artt. 3, 1º comma, 24, 1º e 3º comma, e 113, 1º comma, cost., nella parte in cui stabilisce, solo per il processo penale, la regola secondo la quale i limiti di reddito annuo, ai fini dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato, sono aumentati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi con l'imputato; la normativa in esame, invero, risulta assoggettata, sin dal suo esordio, ad un regime differenziato a seconda del tipo di controversia cui il beneficio sia applicabile, in virtù dell'intrinseca diversità dei modelli del processo civile, penale e amministrativo; le peculiarità che distinguono il processo penale, in particolare, e la considerazione delle particolari esigenze di difesa di chi subisce l'azione penale, hanno determinato la necessità di approntare un sistema di garanzie che ne assicurasse al meglio l'effettività, anche sotto il profilo dei limiti di reddito ai fini dell'ammissione al beneficio in questione; tale previsione non rende incoerente un sistema che - a risorse economiche limitate - assegna diversi tipi di protezione,*

sul piano economico, all'imputato di un processo penale, che veda chiamato in causa il bene della libertà personale, rispetto alle parti di una controversia civile o amministrativa";

f5) Corte cost., 20 aprile 2012, n. 101 (in *Foro it*., 2013, I, 1128; *Giust. pen*., 2012, I, 308, non citata nell'ordinanza in rassegna), secondo cui "*È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 114 d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, nella parte in cui stabilisce che la revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello stato, disposta ai sensi dell'art. 112, 1º comma, lett. c) - vale a dire, per la mancata produzione, da parte del cittadino di stati non appartenenti all'Unione europea sottoposto a limitazione della libertà personale, della prescritta certificazione dell'autorità consolare relativa ai redditi prodotti all'estero - ha effetto solo dalla scadenza del termine accordato dall'art. 94, 3º comma, d.p.r. 115 cit., in riferimento all'art. 3 cost.*". La sentenza ha chiarito che: I) l'efficacia retroattiva della revoca dell'ammissione al patrocinio, attualmente prevista dall'art. 114, 2° comma, t.u. riguarda le "*fattispecie di revoca c.d. «sostanziale»: vale a dire, nelle ipotesi di avvenuto accertamento, all'esito di opportune indagini, della mancanza (originaria o sopravvenuta) delle condizioni reddituali per la fruizione del beneficio (art. 112, 1° comma, lett. d, e 2° comma; analogo discorso può farsi per la revoca con effetto retroattivo autonomamente prevista dall'art. 95 t.u., nel caso di condanna dell'interessato per falsità od omissioni nelle autocertificazioni o nella documentazione prodotta a corredo dell'istanza)*"; II) "*In relazione alle evenienze considerate, la* ratio *della previsione dell'efficacia* ex tunc *della revoca risiede* […] *nell'intento di impedire all'istante, comportatosi in modo fraudolento, di beneficiare, anche solo parzialmente, degli effetti derivati dall'illegittima ammissione al patrocinio*"; III) di contro, nell'ipotesi di "*revoca per ragioni «formali», legata, cioè, all'omessa produzione di un documento da parte dello straniero detenuto (ovvero, per stare alla previsione dell'art. 94, 3° comma, da parte del suo difensore o dei suoi familiari)", l'"omessa produzione che — tenuto conto anche della limitata ampiezza dello* spatium temporis *a tal fine concesso — non può ritenersi, di per sé, equivalente all'accertamento, in positivo, dell'effettiva carenza dei requisiti sostanziali di ammissione al beneficio (comportando soltanto — in negativo — la mancata prova, nelle forme di legge, dei requisiti stessi)*"; IV) ne consegue che:

- "*non risulta evocabile* […] *l'esigenza di impedire che il soggetto che si è comportato fraudolentemente possa giovarsi, anche solo in parte, degli effetti dell'ammissione*";

– "*correlativamente, risulta anche meno facilmente giustificabile la conseguenza* […] *consistente nella perdita del diritto al compenso nei confronti dello Stato da parte del difensore «incolpevole»*";

f6) Cass. pen., sez. IV, 4 dicembre 2008, n. 4647, Ruffo, (in *Rep. Foro it.*, 2009, voce *Patrocinio a spese dello Stato*, citata nell'ordinanza in rassegna seppur con data non coincidente), secondo cui "*È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 79, 2º comma, e 94, 3º comma, d.p.r. n. 115 del 2002, per contrasto con gli art. 24 e 111 cost., nella parte in cui non consentirebbero ai cittadini extracomunitari l'effettivo accesso al patrocinio a spese dello stato, poiché le modalità ed i limiti di ammissione previsti per tali soggetti non sono irragionevoli, ma tendono a bilanciare le esigenze di tutela del diritto di difesa con quelle di garanzia dell'amministrazione della giustizia e del patrimonio pubblico (nella specie la corte ha osservato che il ricorrente non aveva comunque espletato alcuno degli incombenti oggetto di doglianza, non avendo richiesto la certificazione consolare, non avendo dimostrato l'impossibilità di riceverla, e non avendo prodotto alcuna dichiarazione sostitutiva)*";

f7) Cass. pen., sez. IV, 4 marzo 2004, n. 23591 (in *Riv. pen.*, 2005, 617), secondo cui "*L'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato che non contenga l'indicazione del codice fiscale dell'imputato è inammissibile, in quanto la mancanza di tale requisito incide sui profili contenutistici della domanda stessa e dovendo escludersi che operi la riserva di produzione di documentazione prevista dall'art.5, 4º comma, l. 30 luglio 1990, n. 217, dal momento che, con riferimento allo straniero, tale possibilità vale esclusivamente per la certificazione rilasciata dall'autorità consolare ai fini dell'attestazione della veridicità di quanto affermato nell'istanza circa le condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio*";

g) Corte cost., 1° giugno 1995, n. 219 (in *Foro it.*, 1995, I, 2028; *Arch. nuova proc. pen.*, 1995, 561), citata nell'ordinanza in rassegna, secondo cui:

g1) "*È incostituzionale l'art. 5, 3º comma, l. 30 luglio 1990 n. 217, nella parte in cui consente che l'autorità consolare competente possa limitarsi ad attestare che l'autocertificazione dello straniero circa le proprie condizioni di reddito non è, per quanto a sua conoscenza, mendace*";

g2) "*È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 6º comma, l. 30 luglio 1990 n. 217, nella parte in cui richiede, sia ai cittadini italiani sia agli stranieri, lo stesso presupposto reddituale per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato, in riferimento all'art. 3 cost.*";

h) sulla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

h1) sull'interpretazione dell'art. 75 d.P.R. n. 445 del 2000: Cons. Stato, sez. V, 7 giugno 2017, n. 2725 (in *Appalti & Contratti*, 2017, 6, 56); 15 marzo 2017, n.

1172 (in *Gazzetta forense*, 2017, 353); Cass. civ., sez. lav., 23 settembre 2016, n. 18719; Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2016, n. 404 (in *Foro amm.*, 2016, 305); Cons. Stato, sez. IV, 21 dicembre 2015, n. 579; Cons. Stato, sez. IV, 21 dicembre 2015, n. 5798; Cons. Stato, sez. IV, 21 dicembre 2015, n. 5795; Cons. Stato, sez. V, 9 aprile 2013, n. 1933 (in *Giurisdiz. amm.*, 2013, I, 509, citata nella sentenza in rassegna seppur con n.1993); Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 2012, n. 2447 (in *Arch. giur. oo. pp.*, 2012, 445, citata nella sentenza in rassegna);

h2) sul valore probatorio delle dichiarazioni sostitutive: Cass. civ., sez. un., 29 maggio 2014, n. 12065 (in *Foro it.*, 2015, I, 1763; *Riv. dir. proc.*, 2015, 1602, con nota di PEZZANI e *Guida al dir.*, 2014, 28, 40, con nota di SACCHETTINI), ove si afferma il principio secondo cui la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 46 d. P.R. n. 445 del 2000 esaurisce i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la p.a. e nel procedimento amministrativo, mentre non costituisce prova idonea nel processo;

h3) sul rapporto tra forma e sostanza in tema di autodichiarazioni: Cons. Stato, sez. V, 23 gennaio 2018, n. 418; 17 gennaio 2018, n. 257, secondo le quali, in tale ambito, i principi di proporzionalità e di ragionevolezza impongono di far prevalere la sostanza sulla forma quando si sia in presenza di vizi meramente formali;

h4) sulle conseguenze penali della falsa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, cfr. Cass. pen., sez. V, 26 novembre 2009, n. 2978 (in *Foro it.*, 2011, II, 51, con note di TRAVI e GIACONA);

i) sul principio di autoresponsabilità del soggetto che partecipa al procedimento amministrativo si vedano:

i1) Cons. Stato, Ad. plen. 30 agosto 2018, n. 12 (in *Foro it.*, 2018, III, 618, nonché oggetto della News US in data 17 settembre 2018);

i2) Cons. Stato, Ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 8 (in *Foro it.*, 2018, III, 6 nonché oggetto della News US in data 23 ottobre 2017), ove, in relazione al procedimento di autotutela, si evidenzia che "*la non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell'atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare in capo a lui una posizione di affidamento legittimo, con la conseguenza per cui l'onere motivazionale gravante sull'amministrazione potrà dirsi soddisfatto attraverso il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione di parte*";

i3) Cons. Stato, Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9 (in *Foro it.*, 2014, III, 429, con nota di SIGISMONDI; *Dir. proc. amm.*, 2014, 544, con nota di BERTONAZZI; *Urbanistica e appalti*, 2014, 1075, con nota di FANTINI; *Giornale dir. amm.*, 2014, 918, con note di FERRARA e

BARTOLINI; *Nuovo notiziario giur.*, 2014, 550, con nota di BARBIERI, nonché oggetto della News US in data 27 febbraio 2014); che si riferisce agli "*obblighi di correttezza — specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità — rivenienti il fondamento sostanziale negli art. 2 e 97 Cost., che impongono che quest'ultimo [il privato] sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione: si pensi al dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti, ecc.*";

j) sulle funzioni certificatorie e notarili consolari: Cass. civ., sez. I, 19 settembre 2011, n. 19058, secondo cui "*Nell'esercizio delle funzioni notarili a lui spettanti, il console, ai sensi dell'art. 49 l. 16 febbraio 1913 n. 89, attesta l'identità personale delle parti ma non anche la veridicità delle qualifiche che le stesse ritengano di attribuirsi; ne consegue che, qualora un soggetto si dichiari legale rappresentante di una società, l'atto pubblico redatto dal console (nella specie autentica di procura) fa fede della circostanza che il comparente si è dichiarato tale, ma non anche dell'effettiva titolarità dei poteri rappresentativi enunciati*".